



PARERE PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCI CACCIA

Col presente parere, redatto su espressa richiesta dell'Associazione Nazionale Arci Caccia nella persona del proprio Presidente Osvaldo VENEZIANO, si è cercato di dare esauritiva risposta a dei quesiti avanzati da parte del Presidente del Comitato Regionale Arci Caccia del Friuli Venezia Giulia, il quale, in riferimento ad un caso concreto, chiedeva l'effettiva sussistenza o meno di alcuni divieti vigenti in materia venatoria, relativamente alle distanze da rispettare per motivi di sicurezza. Più in particolare il richiedente poneva sostanzialmente due quesiti:

- 1) un cacciatore può praticare la caccia su un terreno di sua proprietà a meno di 100 mt da una baita anch'essa di sua proprietà?
- 2) si può transitare con il fucile carico a meno di 100 mt da vecchi stavoli o fienili (magari diroccati o abbandonati da decenni)?

Premessa

Prima di dare risposta ai due quesiti, è d'obbligo richiamare innanzitutto quanto espressamente stabilito dall'art. 21 comma 1 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, che riguarda per l'appunto i "Divieti", e più in particolare quanto in esso previsto nelle lettere e), f), g), così come di seguito riportato:

1. È vietato a chiunque:

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade

carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia.

Va poi richiamato altresì l'art. 12 della L. 157/92, il quale ai commi 2 e 3 stabilisce che:

2. *Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.*

3. *È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla.*

Va infine sottolineato che sul punto, in particolare, si è più volte espressa anche di recente la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha sostanzialmente stabilito che: “La nozione di esercizio di attività venatoria è ampia e comprende non solo l'effettiva cattura della selvaggina, ma ogni attività prodromica e preliminare, nonché ogni atto che, dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, renda evidente la finalità di esercitare la caccia” (cfr. Cass. Pen., sezione III, sentenza n. 42388 del 20/09/2011);

ed ancora che: “Costituisce esercizio venatorio anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla, senza che tale attitudine possa considerarsi esclusa dal fatto che il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perché aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina” (cfr. Cass.Civ., sez. II, sentenza n. 13973 del 14/06/2007).

Risposta ai quesiti e conclusioni

Alla luce di tutta la normativa e la giurisprudenza poc'anzi richiamata, e ribadito che a norma di legge per “esercizio venatorio” deve intendersi quindi non solo l'attività di caccia vera e propria (vale a dire il materiale abbattimento della selvaggina), ma anche ogni condotta che renda evidente la finalità dell'esercizio venatorio (e dunque anche il vagare o il soffermarsi con il fucile scarico),

nel dare risposta ai due quesiti come sopra meglio specificati, si può sostanzialmente concludere che:

- 1) **non si può praticare la caccia neanche su un terreno di proprietà e a distanza di meno di 100 mt da una baita anch'essa di proprietà**, atteso che, dovendosi ritenere a tutti gli effetti la suddetta baita un fabbricato adibito ad abitazione o a posto di lavoro, una condotta di tal genere violerebbe quanto previsto in termini di sicurezza dall'art. 21 comma 1 lettere e) ed f);
- 2) **non si può transitare con il fucile carico**, e a quanto pare neanche con il fucile scarico ed aperto (vedi sentenza Cassazione), **a meno di 100 mt da vecchi stavoli o fienili (anche se diroccati o abbandonati da decenni)**, in quanto non solo tale condotta rientra nella definizione normativa e giurisprudenziale di "esercizio venatorio", ma i suddetti fabbricati, seppur apparentemente abbandonati, possono sempre ritenersi come stabili adibiti a posto di lavoro, e per questo tutelati, per motivi di sicurezza, mediante i divieti di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 21 L. 157/92.

*Avv. Antonello MEUTI
dello Studio Legale Ippoliti e Associati*